

Allegato "A" al n.32070 di raccolta

STATUTO

della società a responsabilità limitata

ACI-SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.

1.0 Denominazione - sede - oggetto - durata

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "ACI-SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.". La società è soggetta, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, all'attività di direzione e coordinamento di Automobile Club Alessandria ed è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente socio.

1.2 La società ha sede nel Comune di Alessandria all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o enti soci e la prestazione di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Alessandria. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo assegnati dall'ente o enti soci:

- a) l'espletamento di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e la promozione della pratica dello sport automobilistico;
- b) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la diffusione di pubblicazioni, orari, guide, eccetera;
- c) la gestione strumentale dei servizi e delle attività i cui titoli autorizzativi, concessioni, decreti autorizzativi, licenze siano intestate all'ente o enti soci;
- d) l'acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all'ACI e l'attività di supporto all'apposito ufficio dell'Ente stesso.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Alessandria, e dagli eventuali altri soci pubblici, nel rispetto delle regole di "governance". Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si riferisca all'anzidetto oggetto sociale e che ne possa facilitare l'estensione e lo sviluppo, purché nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Alessandria e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo ente per il compimento degli atti e operazioni di cui all'articolo 5.0 del presente statuto.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio nel rispetto della specifica nor-

mativa riferita alle società in controllo pubblico e tempo

per tempo vigente, e purché tali operazioni siano preventivamente approvate dall'ente o dagli enti soci. In genere l'assunzione di partecipazioni, così come tutte quelle attività qualificate come "finanziarie" dall'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 non potranno assumere quelle connotazioni in virtù delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attività vengono ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico".

E' altresì espressamente esclusa l'attività di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quella di "intermediazione mobiliare" di cui alla legge n.1/1991, nonché in genere ogni attività per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.

In ogni caso, e per qualsiasi attività svolta, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; inoltre, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

1.4 La durata della società é fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

2.0 Capitale sociale - Partecipazioni

2.1 Il capitale sociale è pari ad euro 99.450,00 (novantanove milaquattrocentocinquanta virgola zero zero) ed è suddiviso in quote a norma di legge. Possono essere soci della società soltanto soggetti che siano individuati, dalla normativa tempo per tempo vigente, come enti pubblici.

Il capitale sociale può essere aumentato con decisione dei soci, mediante imputazione delle riserve e dei fondi disponibili iscritti in bilancio, ovvero mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura. Il tutto comunque e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente per la specifica tipologia di società cui ACI-SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L. appartiene.

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., la decisione dei soci di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può invece prevedere l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi che abbiano comunque le caratteristiche precedentemente indicate, fermo restando, in tal caso, il diritto di recesso dei soci che non abbiano consentito alla decisione.

La stessa decisione potrà anche prevedere che le quote di nuova emissione siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti dagli stessi effettuati a liberazione delle medesime.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 bis c.c. non è necessario, per procedere all'adozione di provvedimenti opportuni da parte dell'assemblea dei soci, che la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale prevista dal secondo comma di detta norma, unitamente ai documenti alla stessa allegati, sia depositata presso la sede sociale negli otto giorni anteriori a quello fissato per l'adunanza, essendo sufficiente che detta relazione ed allegati vengano presentati all'assemblea, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

2.2. Possono formare oggetto di conferimento, con le modalità di cui agli artt. 2464 e seguenti del codice civile, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano essere utili allo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Nel caso in cui il conferimento avvenga mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, con la quale vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto prestazione di opera o servizi a favore della società, secondo il disposto del sesto comma del citato art. 2464 il socio stesso potrà sostituire detta polizza o fideiussione con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

2.3 La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato.

I diritti sociali spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Possono essere attribuiti ai soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili secondo quanto previsto dalla legislazione di tempo in tempo vigente. La modifica dello statuto che dovesse intervenire sui diritti eventualmente attribuiti richiederà le ordinarie maggioranze di legge.

2.4 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili purché siano rispettate le caratteristiche dei soci di cui al precedente punto 2.1.

2.5 Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione ad un terzo, che rispetti le caratteristiche di cui al precedente punto 2.1, deve preventivamente offrirla agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto. A tal fine il socio che intende alienare dovrà comunicare agli altri soci, a mezzo di raccomandata A.R. nonché per conoscenza alla società in persona dell'organo amministrativo, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente, l'indicazione della partecipazione da trasferire, le condizioni di trasferimento con particolare riferimento al prezzo. I soci interessati ad esercitare il

diritto di prelazione devono informare il socio offerente mediante raccomandata A.R. da inviarsi entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione; in mancanza di risposta entro detto termine il diritto di opzione si intende rinunciato.

La quota della partecipazione rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni. A tal fine, i soci disposti a rilevare la quota, per la quale non dovesse essere esercitata la prelazione, dovranno manifestare tale volontà nella comunicazione di cui al punto precedente, precisando il limite massimo di quote inoptate che sono disponibili a sottoscrivere. Le quote rimaste inoptate saranno assegnate, proporzionalmente alle quote possedute, ai soci che hanno manifestato la volontà di cui al punto precedente, tenendo conto del limite da essi indicato. L'operazione deve concludersi nel termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dei soci.

Trascorso il termine di cui sopra, il socio potrà cedere liberamente la residua quota per la quale non sia stata esercitata alcuna prelazione ad un terzo, che rispetti le caratteristiche dei soci di cui al precedente punto 2.1, purché il trasferimento avvenga entro 3 mesi dalla scadenza del predetto termine.

Il trasferimento effettuato in violazione di quanto sopra previsto non produce effetto verso la società.

2.6 Ove se ne ravvisasse la necessità, i soci potranno mettere a disposizione della società, anche non in proporzione alle quote rispettivamente possedute, somme di denaro che si considereranno date al titolo che sarà specificato nei bilanci, comunque infruttifere di interessi, salva diversa determinazione.

La società potrà pertanto anche acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994 e di tutte le successive disposizioni volte ad escludere che tali finanziamenti possano considerarsi raccolta del risparmio fra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti trova applicazione l'art. 2467 c.c..

2.7 Il diritto di recedere dalla società spetta al socio che non abbia consentito, oltre che alle decisioni previste dal secondo periodo del primo comma dell'art. 2473 c.c. altresì alla eliminazione di una o più delle cause di recesso, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione nell'ipotesi di recesso, alla proroga del termine di durata della società ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni. Spetta altresì nelle altre ipotesi previste dalla legge o da questo statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso

dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del valore del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di terzi concordemente individuati dai soci medesimi sempre che si rispettino le caratteristiche dei soci di cui al punto 2.1.

L'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente, mediante invio di raccomandata A.R. che specifichi l'entità della partecipazione ed il valore attribuitole con le modalità sopra specificate.

Ciascun socio avrà termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per dichiarare, sempre tramite raccomandata A.R., la propria intenzione di acquistare la partecipazione stessa.

Come sopra indicato, ove più d'uno siano i soci a voler procedere all'acquisto, la partecipazione in oggetto dovrà essere fra loro proporzionalmente distribuita, salvo che con l'accordo di tutti, compresi i soci non acquirenti, non sia

adottato un criterio di spartizione diverso.

Decorso il termine senza che nessuno dei soci abbia dichiarato di intendere procedere all'acquisto, la partecipazione potrà essere trasferita ad un terzo che possieda le caratteristiche dei soci di cui al punto 2.1.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di un terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ..

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero alla trasformazione della società o ancora allo scioglimento della stessa.

2.8 L'assemblea dei soci potrà deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi, considerati di giusta causa:

- il venire meno per qualsiasi motivo delle opere o dei servizi conferiti ovvero della garanzia prestata;
- il venir meno della natura di ente pubblico del socio fatta salva l'ipotesi di disposizioni di legge sugli enti a base associativa o di modifica della disciplina delle società che operano in regime cosiddetto di "in house providing";
- la manifesta incapacità di esercitare le funzioni richieste dalla partecipazione alla società;
- la condanna del socio con sentenza penale irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- la dichiarazione di fallimento del socio, la sua interdizione o inabilitazione;
- lo svolgimento, in forma diretta o indiretta, di attività concorrente a quella svolta dalla presente società.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per

territorio. Se la società si compone di due soli soci

l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

3.0 Decisioni dei soci

3.1 Spetta ai soci di decidere sulle materie sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché su quelle individuate dal secondo comma dell'art. 2479 c.c..

Salvi i casi in cui, a norma del quarto comma del medesimo art. 2479, le decisioni debbano necessariamente essere adottate con deliberazione assembleare, è consentito che le medesime siano formate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci stessi.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, con apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni disciplinate in questo articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

3.2 L'assemblea dei soci è convocata a mezzo di lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere prevista una data per la seconda convocazione ove la prima andasse deserta.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se i componenti dell'organo amministrativo o l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

3.3 Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea.

Si applica quanto previsto in tema di società per azioni dall'art. 2372 c.c..

3.4 L'assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza di questi, dalla persona che sarà prescelta fra gli intervenuti, con designazione da parte della maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio.

Hanno diritto di intervento tutti i soci che risultino regolarmente iscritti al registro delle imprese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del

giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

3.5 Le assemblee, in prima o in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di cui all'art. 2479 bis c.c., precisandosi che, viste le caratteristiche dei soci di cui al precedente punto 2.1, l'ente o gli enti soci hanno il potere di nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto e/o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

4.0 Amministrazione

4.1 L'organo amministrativo della società è, di norma, un amministratore unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. I componenti dell'organo amministrativo possono anche non essere soci e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità o decadenza dei componenti dell'organo amministrativo trova applicazione quanto disposto in materia di società per azioni dall'art. 2382 c.c.. In ogni caso i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla specifica normativa tempo per tempo vigente.

L'assunzione e il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, all'inesistenza di cause di inconfirribilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui alla Legge 6 novembre 2012 n.190 e al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39.

Per l'organo amministrativo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n.135.

I componenti dell'organo amministrativo della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Nella scelta degli amministratori dovrà essere assicurato il

rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Non è consentito, e comporta quindi la decadenza, che un amministratore sia sostituito nelle sue funzioni da tutori, amministratori di sostegno o altre figure analoghe.

4.2 La decisione dei soci che nomina l'amministratore dovrà determinare la durata in carica, fermo restando che, in caso di mancata specifica indicazione, l'amministratore o gli amministratori si intenderanno designati a tempo indeterminato, sino a revoca o a dimissioni; in tal caso, sarà sempre consentita la sua revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

In deroga all'articolo 2475 c.c. non è consentito che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

4.3 Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, ove la decisione dei soci di nomina non abbia provveduto all'indicazione del Presidente, questi sarà designato al proprio interno dal Consiglio stesso senza indugio. E' comunque fatto divieto di istituire la carica di vice presidente a meno che la stessa sia attribuita senza compensi aggiuntivi ed esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento.

4.4 Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo per quanto previsto al successivo art. 4.5, sono adottate mediante consultazione o consenso scritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli

amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, con apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Con la maggioranza suddetta, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo "collegiale".

4.5 Le decisioni degli amministratori da adottarsi secondo il cosiddetto metodo "collegiale" devono essere prese nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) convocazione: il Consiglio è convocato dal Presidente, presso la sede della società o altrove, purché in territorio italiano, ogni volta che lo ritenga opportuno ed obbligatoriamente allorché lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza a ciascun consigliere a mezzo di raccomandata; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo di telegramma, fax o messaggio di posta elettronica con prova dell'avvenuto invio da trasmettere almeno tre giorni prima della riunione; l'invio a mezzo fax o posta elettronica sarà possibile purché il relativo numero di fax o indirizzo e-mail sia stato espressamente comunicato per iscritto alla società;

il Consiglio è comunque validamente costituito anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

b) presidenza delle riunioni: le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente dello stesso, dall'amministratore delegato eventualmente nominato o in difetto dal consigliere più anziano d'età;

c) unità di luogo: le riunioni possono svolgersi non necessa-

riamente con la compresenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purché i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici video e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

- sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- l'avviso di convocazione della riunione (salvo quindi che si tratti di riunione totalitaria) dovrà indicare i luoghi video e/o audio collegati a cura della società nei quali i consiglieri potranno affluire;

fermo restando che in tal caso il Consiglio si intenderà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario;

d) quorum costitutivo: per la validità delle deliberazioni del Consiglio regolarmente convocato si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; in difetto di convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e con l'assistenza dell'organo di controllo;

e) quorum deliberativo: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti;

f) verbalizzazione: delle riunioni e deliberazioni del Consiglio si forma processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da notaio.

4.6 Nei limiti stabiliti dall'art.2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di Presidente non è incompatibile con quella di Amministratore Delegato.

4.7 L'organo amministrativo, nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Alessandria e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo ente per il compimento degli atti e operazioni di cui all'articolo 5.0 del presente statuto, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge riserva in via esclusiva alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché l'Automobile Club possa esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto.

Sono di competenza dell'organo amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti solo previa approvazione dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.0 del presente statuto:

- gli atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità, abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione di qualsiasi importo o valore (tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali);
- gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).

I componenti dell'organo amministrativo, nella gestione della società, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Automobile Club Alessandria in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

4.8 La rappresentanza della società spetta alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato eventualmente nominato nei limiti della delega.

Resta ferma la facoltà da parte dei legali rappresentanti di nominare procuratori speciali ad negotia, per singoli atti o categorie di atti.

4.9 Ai componenti dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. L'indennità non potrà essere superiore ai limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente. Non è consentito in nessun caso prevedere la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato che siano deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di riconoscere ai componenti dell'organo amministrativo trattamenti di fine mandato.

4.10 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

5.0 Controllo analogo e prerogative

dell'Automobile Club Alessandria

5.1 In deroga a tutti gli articoli riportati nel presente statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall'ente o dagli enti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

Inoltre, in relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua comunicazione formale dell'assoggettamento all'ente o enti soci per quanto concerne l'attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento.

5.2 La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo - strategico e operativo - dell'Automobile Club Alessandria analogamente a quelli che quest'ultimo esercita sulla propria struttura e sui propri servizi.

L'esercizio del controllo analogo da parte dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci si esplica nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante le maggioranze qualificate previste dall'art.3.5 del presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo e di controllo;

b) tramite l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle relazioni previsionali annuali circa l'attività, il piano di sviluppo ed il piano occupazionale;

c) tramite l'esame e l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci, della relazione semestrale di cui all'art.9.0 del presente statuto;

d) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei documenti di programmazione economica, delle deli-

berazioni societarie di amministrazione straordinaria di

qualsiasi importo o valore tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) e delle decisioni in merito all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;

e) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci, degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione, pianta organica e fabbisogni di personale, modifica dell'organigramma societario;

f) mediante la definizione unilaterale, da parte dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti adottati dai soci affidanti;

g) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Alessandria e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle proposte di modifica del presente statuto.

5.3 Gli organi amministrativi dell'ente o enti soci hanno diritto di richiedere ed ottenere dall'organo amministrativo informazioni in merito alla gestione ed amministrazione della società, alla gestione dei servizi affidati alla società ed alle procedure gestionali, amministrative ed operative. In particolare, l'ente o gli enti soci possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'organo di governo della società su specifici aspetti ed attività, oltre che effettuare verifiche ispettive ed interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo difforme a quanto previsto dal presente articolo, anche per il tramite dei propri organi di controllo e revisione.

L'Automobile Club Alessandria, in fase di approvazione del bilancio, dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornisce indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Automobile Club Alessandria verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

L'Automobile Club Alessandria può dare pareri vincolanti in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

La società trasmette tempestivamente all'Automobile Club Alessandria i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell'assemblea al fine di consentire al socio pubblico il corretto esercizio dei propri di-

ritti.

6.0 Organo di controllo

6.1 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo o il revisore sono nominati, ove così i soci decidano ovvero qualora la nomina sia obbligatoria per legge, dall'assemblea dei soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 3.5 del presente statuto.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla specifica normativa tempo per tempo vigente.

Per l'organo di controllo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n.135.

6.2 L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo o del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato sostituito. L'organo di controllo o il revisore sono rieleggibili.

Non può essere nominato alla carica di organo di controllo o revisore legale dei conti e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

L'organo di controllo o il revisore legale dei conti possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza di cui all'art.3.5 del presente statuto. La decisione di revoca deve essere approvata, con decreto, dal Tribunale, sentito l'interessato.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo e ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, l'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dalla legge ed in particolare i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio in base ai limiti ed ai criteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Non possono in nessun caso essere attribuiti all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

L'organo di controllo deve assistere alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, se nominato.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo o al revisore il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo o il revisore devono indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le loro conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

7.0 Diritti dei soci non amministratori

7.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

8.0 Relazione sul governo societario

8.1 L'organo amministrativo deve presentare, con cadenza annuale e pubblicare contestualmente al bilancio, la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. 175/2016.

8.2 L'organo amministrativo in tale relazione indica gli strumenti e gli interventi eventualmente adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione;
- c) codici di condotta od etici propri od adesioni a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

La relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati in precedenza.

8.3 La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci nei modi e nei tempi previsti per la presentazione del bilancio di esercizio.

9.0 Relazione semestrale ai soci

9.1 L'organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nelle relazioni al bilancio, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che l'organo amministrativo trasmette a tutti i soci.

9.2 La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; nonché il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni

dell'assemblea dei soci.

10.0 Esercizio sociale - Bilancio

10.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, secondo le disposizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale relativo.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, a giudizio dell'organo amministrativo, ed in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato margine di tempo per poter provvedere alla redazione ed all'approvazione del bilancio di esercizio, adeguandolo alle contingenti esigenze della società ed alle necessità imposte dal rispetto della normativa civilistica e fiscale, l'assemblea per la approvazione del bilancio stesso potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale relativo.

10.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale, verranno distribuiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale, a meno che l'assemblea non deliberi di disporne diversamente.

10.3 L'organo amministrativo, in apposita sezione delle relazioni al bilancio di esercizio illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

11.0 Scioglimento

11.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione così come previsto dall'art. 2487 c.c..

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggio-

ranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ..

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e seguenti).

12.0 Clausola compromissoria

12.1 Qualsiasi controversia deferibile ad arbitri dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promossa da componenti dell'organo amministrativo, liquidatori e organo di controllo ovvero nei loro confronti, con esclusione per quelle per le quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ed in genere per ogni controversia che abbia per oggetto diritti non disponibili da parte dei soggetti in conflitto verrà deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria, su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato sarà irrituale ed avrà sede nel Comune ove ha sede la società; gli arbitri dovranno decidere entro il termine massimo di novanta giorni dalla costituzione del collegio.

Il Collegio Arbitrale stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

F.to: ROMANO TELMON

LUCIANO MARIANO notaio